

**COMUNE di BRISIGHELLA**

Provincia di Ravenna

**REGOLAMENTO**  
**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**  
**(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Approvato con D.C.C. n. 7 del 31/01/2007

Modificato con D.C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

---

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Soggetto passivo

Art. 3 Soggetto attivo

Art. 4 Criteri per il calcolo dell'addizionale

Art. 4-bis Esenzione

Art. 5 Determinazione dell'aliquota

Art. 6 Versamento

Art. 7 Rinvio a disposizioni di legge

Art. 8 Entrata in vigore

**Articolo 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 D.Lgs. 360/1998 come modificato dal comma 142 art unico L. 296/06 (Finanziaria 2007) e s.m.
2. Il vigente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lg. 446/97 e successive modificazioni.

**Articolo 2**  
**SOGGETTO PASSIVO**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale Irpef tutti i contribuenti, già soggetti passivi Irpef, aventi il domicilio fiscale nel Comune di Brisighella, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Articolo 3**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale è riscossa dal Comune di Brisighella, ai sensi del D.Lgs. 360/98 e dalla L. 296/06 (commi 142 – 144) e s.m.

**Articolo 4**  
**CRITERI PER IL CALCOLO DELL'ADDIZIONALE**

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del TUIR, approvato con DPR nr. 917/86.

**Articolo 4-bis**  
**ESENZIONE**

1. **A partire dal 1 gennaio 2013, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF i contribuenti con reddito imponibile fino a € 6.000,00, determinato secondo il disposto dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 360/98 e dall'art. 4 del presente regolamento.**
2. In caso di superamento del limite di reddito di cui al comma 1, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica al reddito complessivo.

**Articolo 5**  
**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. Dal 1 gennaio 2013 l'aliquota ordinaria dell'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Brisighella è stabilita nella misura di 0,8 punti percentuali (0,8%).
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2) - L. 296/06.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

**Articolo 6**  
**VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**Articolo 7**  
**RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

**Articolo 8**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2007.